

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari, riforma o annullamento, difensore distrattario, azione di ripetizione d'indebito, legittimazione passiva**

Nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte.

NDR: in senso conforme Cass. 20.9.2002, n. 13752 e Cass. 9.12.2003, n. 18741.

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.4.2019, n. 9280**

...omissis...

Il giudice di pace di Cava dè Tirreni ebbe a condannare la X s.p.a. (ora X s.p.a.) a restituire importi ad essa non dovuti nonchè a rimborsare all'avvocato M., difensore antistatario di ciascuno degli istanti, le spese anticipate e gli onorari non riscossi.

Il tribunale di Salerno, con statuizioni dell'anno 2009, ebbe ad accogliere parzialmente l'appello della X s.p.a. (ora X s.p.a.); ovvero ebbe ad accogliere il gravame - e a riformare le pronunce del giudice di pace - limitatamente alla condanna alla restituzione degli importi asseritamente non dovuti, ebbe a respingere il gravame limitatamente alla condanna al pagamento delle spese anticipate e degli onorari non riscossi dal difensore distrattario - avvocato M. - di ciascuno degli istanti.

Con decreti n. 267, n. 268, n. 269, n. 311 e n. 313 del 2010 il giudice di pace di Cava dè Tirreni, su ricorso della X s.p.a. (già X s.p.a., ora X s.p.a.), ingiungeva all'avvocato M. il pagamento alla ricorrente s.p.a., con ciascun decreto, della somma di Euro 1.606,82, oltre interessi moratori e spese.

Avverso ciascuna ingiunzione l'avvocato M. proponeva opposizione. Eccepiva l'inammissibilità delle domande monitorie in dipendenza del giudicato formatosi a seguito delle sentenze pronunciate dal tribunale di Salerno nell'anno 2009; in via subordinata eccepiva l'improponibilità delle domande monitorie per indebita frammentazione del credito. Resisteva la X s.p.a. (già X s.p.a. e X s.p.a.).

Riuniti i giudizi, con sentenza n. 962/2011 il giudice di pace di Cava dè Tirreni accoglieva le opposizioni e revocava le ingiunzioni di pagamento. Proponeva appello la X s.p.a. Resisteva l'avvocato M. Con sentenza n. 3100/2017 il tribunale di Salerno accoglieva il gravame ed, in riforma dell'appellata sentenza, rigettava le opposizioni proposte dall'appellato avverso le ingiunzioni di pagamento. Evidenziava il tribunale che non si era in presenza di un credito unitario che la società appellante aveva ingiustificatamente frazionato in plurime richieste monitorie. Evidenziava altresì che la domanda monitoria di restituzione delle somme corrisposte dalla (allora) X all'avvocato M. non era coperta da giudicato. Evidenziava segnatamente che il rigetto della domanda della X disposto dal tribunale di Salerno con le statuizioni dell'anno 2009 non poteva fare stato nei confronti dell'appellato, difensore anticipatorio, giacchè costui non era stato parte dei giudizi definiti con le medesime statuizioni.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'avvocato M.; ne ha chiesto mercè due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La X s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 93 e 324 c.p.c. Deduce che l'appello esperito dalla (allora) X avverso le sentenze del giudice di pace di Cava dè Tirreni ebbe ad investire anche la pronuncia sulle spese, sicchè, sebbene difensore anticipatorio e sebbene non evocato in giudizio, doveva reputarsi parte sostanziale dei giudizi definiti dal tribunale di Salerno con le statuizioni, non impugnate, dell'anno 2009. Deduce dunque che opera senz'altro la preclusione da giudicato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del principio di infrazionabilità del credito. Deduce che l'allora X ha provveduto ingiustificatamente al frazionamento di un credito unitario in violazione dei principi di correttezza e buona fede; che controparte avrebbe dovuto effettuare un'unica richiesta giudiziale. Deduce in particolare che le spese e gli onorari in suo favore distratti gli furono pagati con un unico assegno circolare; che la restituzione di tale unico ammontare costituiva l'oggetto dell'unico rapporto insorto tra le parti a seguito della riforma delle sentenze del giudice di pace di Cava dè Tirreni.

Il primo motivo è manifestamente destituito di fondamento.

Ed invero questo Giudice del diritto spiega che, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a

detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte (cfr. Cass. 20.9.2002, n. 13752; Cass. 9.12.2003, n. 18741).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, va condivisa l'affermazione di cui alla sentenza impugnata per cui "il rigetto della domanda della Italcogim di restituzione delle somme versate a titolo di spese e competenze processuali non può fare stato nei confronti del difensore antistatario (...), atteso che esso non era parte dei giudizi di appello, conclusi con le sentenze (del 2009) che riformavano le sentenze di primo grado del giudice di pace" (così sentenza impugnata, pag. 5).

Per altro verso, non si giustifica l'assunto del ricorrente secondo cui era da considerare comunque parte in senso "sostanziale" dei giudizi definiti dal tribunale di Salerno con le statuizioni dell'anno 2009, sicchè in dipendenza della mancata impugnazione (come da attestazione contenuta del fascicolo di prime cure) di tali statuizioni opera la preclusione da giudicato.

Per altro verso ancora, va condivisa la prospettazione della controricorrente secondo cui "la domanda proposta contro il cliente (...) non impediva e non impedisce la proposizione della domanda (...) contro il soggetto realmente legittimato passivamente rispetto alla pretesa di restituzione delle spese legali" (così controricorso, pag. 7).

In verità si spiega altresì che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2017, n. 25247; Cass. 15.4.2010, n. 9062).

Ebbene - pur ad ammettere (il che sarebbe da escludere alla luce degli insegnamenti testè citati) che si imponesse (da parte della X s.p.a.) l'impugnazione delle statuizioni del 2009 con cui il tribunale di Salerno ebbe a respingere il gravame limitatamente alla condanna al pagamento delle spese anticipate e degli onorari non riscossi dall'avvocato antistatario, M. - è da ritenere che nessuna preclusione da giudicato si prefiguri in dipendenza della mancata impugnazione delle sentenze dell'anno 2009. Infatti questa Corte spiega che la pronunzia di rigetto non più soggetta ad impugnazione non costituisce giudicato implicito - con efficacia vincolante nei futuri giudizi - laddove del rapporto che ne costituisce il presupposto logico-giuridico, non abbiano costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice le questioni concernenti l'esistenza, la validità e la qualificazione (cfr. Cass. 16.5.2006, n. 11356).

Ebbene, nel caso di specie, siffatti profili - esistenza, validità e qualificazione - non furono disaminati e valutati dal tribunale di Salerno con le statuizioni del 2009.

Invero, siccome dà atto la statuizione in questa sede impugnata, il tribunale di Salerno ebbe a rigettare la domanda restitutoria delle somme corrisposte al difensore distrattario alla stregua tout court del rilievo per cui siffatta domanda avrebbe dovuto esser proposta nei confronti del medesimo difensore anticipatario, unico legittimato passivo (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

Il secondo motivo è manifestamente destituito di fondamento.

Si premette che il motivo de quo si qualifica in relazione alla previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero con il mezzo di impugnazione in disamina il ricorrente censura sostanzialmente, sollecitandone la rivasiazione, il giudizio "di fatto" cui il tribunale di Salerno in parte qua ha atteso (si condivide dunque la prospettazione della controricorrente secondo cui "oggetto di censura non risulta essere (...) una violazione di legge bensì la ricostruzione che dei rapporti intervenuti tra le parti ha effettuato (...) il Giudice di seconde cure": così controricorso, pag. 9).

Su tale scorta, alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, non può che reputarsi quanto segue.

Innanzitutto che nessuna delle figure di "anomalia motivazionale" suscettibili di acquisir valenza alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata, può scorgersi in ordine alle motivazioni cui il tribunale salernitano ha in parte qua ancorato il suo dictum.

Inoltre che il tribunale ha di sicuro disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante in parte qua la res litigiosa.

In ogni caso l'iter motivazionale che sorregge - in parte qua - l'impugnato dictum risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Il tribunale di Salerno difatti ha debitamente specificato che i titoli in forza dei quali le somme erano state versate dalla società appellante all'appellato, erano costituiti dalle diverse e plurime sentenze del giudice di pace di Cava dè Tirreni poi riformate dallo stesso tribunale con le statuizioni dell'anno 2009. Ossia che i rapporti di debito - credito tra l'avvocato M. e la X s.p.a. (ora X s.p.a.), correlati alla distrazione degli onorari e delle spese inizialmente disposta dal giudice di pace di Cava dè Tirreni, nascevano ab origine plurimi e distinti. Ciò viepiù che la controricorrente ha addotto che "i singoli crediti sono stati per quanto possibile raggruppati ed assolutamente non frammentati" (così controricorso, pag. 11).

Al contempo a nulla rileva prospettare che le spese e gli onorari furono pagati con un unico assegno circolare della Banca RRR.

Infatti questa Corte spiega che l'asserito il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Negli esposti termini quindi non riveste valenza alcuna nel caso di specie l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23726 del 15.11.2007 (secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale).

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla s.p.a. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, M., a rimborsare alla controricorrente, X s.p.a., le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, cit.

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)